BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede referente . . . . . Pag. 1

AFFARI INTERNI (II):

In sede legislativa . . . . . » 3

AFFARI ESTERI (III):

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . » 4
In sede legislativa . . . . . » 5
In sede referente . . . . . » 7

GIUSTIZIA (IV):

In sede referente . . . . . » 7
Sottocommissione per i pareri . . » 8

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede legislativa . . . . . » 9
In sede referente . . . . . » 11

Seduta pomeridiana:

In sede legislativa . . . . . » 12

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente . . . . . » 13
In sede legislativa . . . . . » 14

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente . . . . . » 15

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente . . . . . » 17
In sede legislativa . . . . . » 18

TRASPORTI (X):

In sede legislativa . . . . . » 19

AGRICOLTURA (XI):

In sede legislativa . . . . . » 20

INDUSTRIA (XII):

In sede referente . . . . . » 22
In sede legislativa . . . . . » 23

LAVORO (XIII):

In sede legislativa . . . . . Pag. 31
In sede referente . . . . . » 31

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede legislativa . . . . . » 33

CONVOCAZIONI . . . . . » 38

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia ed il Sottosegretario alla pubblica istruzione, Badaloni.

PROPOSTE DI LEGGE:

IMPERIALE ed altri: « Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai dello Stato » (*Urgenza*) (422);

ABATE e LANDI: « Modifica alle norme della legge 5 marzo 1961, n. 90, sul trattamento economico dei capi operai della difesa » (4083).

Il relatore Cavallari presenta il seguente testo unificato delle proposte di legge:

« In favore del personale salariato del Ministero della difesa, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nominato capo operaio ai sensi dello articolo 9 della stessa legge, il servizio prestato anteriormente a tale nomina è valutato, agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto

del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 362 ».

Dopo interventi dei deputati Imperiale ed Abbate, che sottolineano l'aspetto perequativo della proposta di legge e del deputato Nannuzzi, che auspica l'estensione del principio contenuto nel provvedimento anche alle altre categorie, la Commissione delibera di trasmettere il nuovo testo alla V Commissione bilancio per il parere.

PROPOSTE DI LEGGE:

PINTUS ed altri: Integrazioni alla legge ge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (801);

ARMATO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (966);

PINTUS: « Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe nei comuni e nelle province » (2188);

VALITUTTI: « Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali » (3543).

— (*Parere alla II Commissione*).

Il deputato Darida illustra favorevolmente il testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla II Commissione. Rileva, tuttavia, che alcune norme hanno carattere regolamentare.

Intervengono nella discussione i deputati Tozzi Condivi, il quale lamenta che alcuni benefici, tuttavia, giusti, siano posti a carico dei comuni; Nannuzzi, il quale si dichiara contrario all'articolo 7, relativo alla concessione di alloggio gratuito ad alcune categorie di segretari comunali; Armato, il quale si dichiara favorevole al testo unificato, pur auspicando una migliore sistemazione giuridica ed economica dei Segretari comunali; Pitzalis, il quale osserva alcune lacune tecniche del provvedimento e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, tranne che all'articolo 7, relativo alla concessione degli alloggi e all'articolo 2, per la parte relativa alle modalità di svolgimento dei concorsi e alle tabelle F e G, per la natura regolamentare di tali norme, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di non gravare i comuni di ulteriori oneri.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (4196).

Su proposta del Presidente, la Commissione esprime parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario » (3829);

BOZZI ed altri: « Riforma del contenzioso tributario (88) (*Parere alla VI Commissione*).

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4115).

Dopo interventi del relatore Pitzalis, del deputato Nannuzzi e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo modificato all'articolo 6 da un emendamento presentato dal relatore, concorde il Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile » (3640).

Dopo la relazione favorevole del deputato Cavallari, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione della proposta alla propria competenza legislativa.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488) (*Parere alla II Commissione*).

Il relatore Darida illustra il disegno e la proposta di legge sottolineando la loro conformità alla Costituzione.

Il deputato Corrao lamenta che il disegno di legge, agli articoli 2, 4, 8 e 12, non tenga conto delle competenze regionali.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno e alla proposta di legge, richiamando l'attenzione della Commissione di merito alle competenze delle regioni a statuto speciale cui siano demandate materie specifiche.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BONAFINI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3591).

Su proposta del relatore Di Primio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488).

Il relatore Gagliardi ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e mette in rilievo come lo stesso sia stato ampio ed appassionato ed abbia suscitato vasta eco nella pubblica opinione e nelle categorie interessate. Passa poi ad individuare gli aspetti salienti del dibattito che si è incentrato particolarmente sui teatri di tradizione e sul riconoscimento previsto all'articolo 7 per il teatro alla Scala ed esprime in merito il parere della maggioranza, raccomandando ancora una volta alla Commissione la assoluta ed inderogabile necessità che il disegno sia approvato prima delle ferie estive onde non paralizzare in modo assai grave tutta l'attività lirica e concertistica.

Prende quindi la parola il Ministro Corona, il quale dopo aver ringraziato la Commissione, per l'approfondito esame, esordisce affermando che il disegno di legge in discussione si inserisce nel quadro di un più vasto piano di riordinamento del settore dello spettacolo; riordinamento che iniziato con la legge sulla cinematografia dovrà completarsi con le leggi, in corso di elaborazione, per i teatri di prosa e sullo spettacolo viaggiante. Da ciò l'unitarietà dei criteri e la comunanza delle premesse. A questo riguardo si compiace di rilevare che nel corso della discussione generale non sono state avanzati seri rilievi sulle strutture portanti della legge, anche se non sono mancate critiche, talora vivaci, su taluni aspetti o parti di essa. Ciò è dipeso senza dubbio dal fatto che tutti si sono resi conto che il disegno di legge innova decisamente su una situazione di crisi e addirittura di caos esistente nel settore, predisponendo le condizioni per un favorevole sviluppo delle attività musicali.

Il Ministro illustra quindi i capisaldi su cui si articola il disegno di legge ponendone in luce gli aspetti di novità.

Senza entrare nel merito di tutte le particolari questioni che sono state sollevate nel corso della discussione e sulle quali potrà esprimere la sua opinione in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti, il Ministro ritiene, tuttavia, di dover pronunciarsi su alcuni punti che sono stati oggetto di frequenti critiche e precisamente in ordine agli stanziamenti per gli enti lirici, alla pretesa gerarchicizzazione degli enti (di cui l'articolo 7 ne sarebbe il simbolo) e infine in merito ai teatri di tradizione.

Circa la questione dei finanziamenti nessuno sarebbe più lieto del Ministro di poter garantire una somma maggiore: occorre però prendere atto non solo del notevole sforzo compiuto, ma anche delle condizioni generali sia del bilancio dello Stato sia delle altre esigenze del Paese.

Respinge l'addebito che si sia voluta stabilire una certa gerarchia degli enti. Per eliminare ogni dubbio al Senato si è modificato anche l'ordine dell'elenco di cui all'articolo 6. Quanto all'articolo 7, il Governo si è trovato di fronte ad un riconoscimento già sancito per via legislativa. Ribadisce che si tratta di un riconoscimento morale e che non interferisce

in nessun modo sui criteri oggettivi stabiliti nell'articolo 21 per la ripartizione dei contributi.

Circa i teatri di tradizione, dopo aver rivendicato al Governo di aver posto la questione, ricorda la particolare attenzione da lui posta alle esigenze del settore a favore del quale nel giro di 3 anni i contributi sono stati portati da 147 a 370 milioni e respinge l'argomento che la questione è rimessa alla particolare « benevolenza » dell'attuale Ministro, che può venire meno con i successori, in quanto è nello spirito della legge agire conformemente all'indirizzo in atto. Il Ministro infine ribadendo le dichiarazioni fatte all'inizio della discussione generale, illustra nuovamente i motivi della sua contrarietà a stabilire una percentuale fissa.

A conclusione del suo intervento, rappresentata l'urgenza della legge, il Ministro invita la Commissione ad approvare il disegno di legge rinviando alle future esperienze le eventuali modifiche che si renderanno opportune sotto l'aspetto finanziario e strutturale.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni dopo che è respinto un emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Scarpa e ampiamente illustrato dallo stesso il quale pone in particolare in evidenza che si tratta di una legge che si prefigge essenzialmente di favorire la lirica a danno delle altre attività musicali e della concertistica in particolare.

All'articolo 2, dopo l'approvazione del primo comma nel testo del disegno di legge, il deputato Borsari svolge un suo emendamento (inteso a riconoscere a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche una percentuale fissa del fondo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo) preannunciando la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea qualora l'emendamento non sia accolto dal Governo.

Il Ministro Corona ribadisce i motivi della sua opposizione, dichiarando peraltro di essere disposto ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a sottoporre la valutazione della questione alla Commissione centrale per la musica.

Su proposta del Presidente, che è accolta ad unanimità, la Commissione delibera quindi di sospendere la seduta per dar modo di valutare la proposta del Ministro.

(*La seduta sospesa alle 13,05 riprende alle ore 18,45*).

Alla ripresa della seduta il deputato Borsari annuncia la presentazione alla presidenza della Camera, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, di una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge e delle proposte abbinate.

La seduta è quindi sospesa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

AFFARI ESTERI (III)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* CARIGLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI SUI CONTRIBUTI, I PREMI, I SUSSIDI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E MISSIONI SCIENTIFICHE E RELIGIOSE.

Il Presidente Cariglia riassume i termini della questione, rammentando che nella precedente seduta la Commissione aveva chiesto e ottenuto dal Sottosegretario Zagari la predisposizione di una relazione scritta, in riferimento alla quale si svolge la discussione odierna.

Il deputato Lombardi, mentre ringrazia il Sottosegretario Zagari per gli utili elementi di giudizio posti a disposizione della Commissione, lamenta però il fatto che tra essi non figuri un qualche rendiconto consuntivo attinente all'attività svolta da questi enti, sicché il giudizio che la Commissione può esprimere deve limitarsi necessariamente a rilievi puramente istituzionali. Può tuttavia anticipare il suo giudizio sugli enti che fanno capo a provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, esprimendo perplessità sull'attività e sull'efficienza sia sul Centro internazionale di studi e documentazioni sulle Comunità europee che sul Consiglio italiano del movimento europeo; istituzioni che sovente risultano essere doppioni di altre, e che poco hanno fatto per testimoniare la loro presenza culturale.

Il deputato Folchi, pur riconoscendo anch'egli l'esigenza di ulteriori dati, capaci di far maturare un giudizio motivato sull'operosità degli enti in questione, fa presente come molti di essi siano proiezioni italiane di istituzioni internazionali e debbano perciò necessariamente essere sostenuti; fa presente altresì che una corretta analisi della loro operosità implicherebbe una più lunga meditazione sui documenti contabili.

Il deputato Di Primio esprime innanzitutto alcuni rilievi sul fatto che taluni enti si presentano come doppioni, suscettibili quindi di un auspicabile accorpamento, mentre per altri enti si pone il problema di come possa la società civile aspirare al finanziamento statale di iniziative che non la esprimono né possono necessariamente esprimerla nella sua totalità.

Il deputato Serbandini rileva nella relazione Zagari le stesse contraddizioni che sono presenti, a suo avviso, nell'impostazione ideologica e nella pratica politica del centro-sinistra: essa risulta infatti contesta di affermazioni generali accettabili e di iniziative assolutamente carenti (specie per quanto riguarda il Terzo Mondo)); aggiunge che alcuni dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione relativi a questi enti riproducono nelle relazioni introduttive prese di posizioni discriminatorie che la sua parte non può accettare; conclude facendo rilevare come sovente le organizzazioni in questione conducano una vita semiclandestina, al riparo di ogni fecondo contatto con l'opinione pubblica qualificata, ciò che si risolve in sicuro deperimento della loro stessa attività culturale.

Il deputato Vedovato ritiene che la relazione Zagari cui riconosce pregevoli doti di completezza e di chiarezza – potrebbe essere ulteriormente integrata: con una storia dei contributi, che adombrerebbe il profilo della storia delle istituzioni relative e predisporrebbe gli elementi per un sereno giudizio; con l'indicazione delle proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione (e si riferisce esplicitamente alla sua, relativa all'istituto italiano per l'Africa), per completare ed illuminare il quadro d'assieme; con una distinzione accurata fra istituti a carattere permanente ed istituti collegati ad una attività destinata ad esaurirsi nel tempo, nonché con una distinzione fra istituti che siano mere proiezioni di istituzioni internazionali, ed istituti nazionali.

Il Sottosegretario Zagari rivendica alla sua relazione i caratteri di serena obiettività ai quali aveva promesso di ispirarla; aggiunge che non è tanto importante un esame fiscale dell'attività dei singoli enti, tutti provvisti di dotazioni insufficienti di fronte ai loro compiti istituzionali, quanto la consapevolezza dell'esigenza di un piano di riforma generale di tutto l'impianto di tutti i rapporti culturali con l'estero; di questo il Ministero è perfettamente consapevole e confida di poter predisporre per novembre una relazione globale, comprensiva di tutti i problemi.

Dopo aver indicato i motivi di ordine politico e culturale che stanno alla base della concessione dei contributi, rileva come il notevole intensificarsi delle relazioni internazionali negli ultimi venti anni vada imponendo sempre più una parallela sensibilizzazione dell'opinione pubblica a tutti i livelli sull'importanza che riveste ormai la collaborazione internazionale.

Passa quindi a descrivere i vari enti che beneficiano di contributi, enti che sono: la SIOI, l'ISPI, l'Istituto per l'Africa, l'Istituto per l'Oriente, l'ISMEO, il Centro per le relazioni italo-arabe, il CIVIS, il Comitato per la salvaguardia della Nubia e la Società Dante Alighieri. Per tre altri enti è in corso di esame da parte del Parlamento la concessione di analoghi contributi. Si tratta del Centro studi e documentazioni sulle Comunità europee, del Consiglio italiano del movimento europeo e dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa. Il totale dei contributi concessi a predetti enti ammonta a 825 milioni di lire.

Analizza successivamente le possibilità che esistono di rendere sempre più efficace il ruolo svolto dagli enti in questione nel quadro degli obiettivi fondamentali di politica estera del paese: è necessario in primo luogo riscontrare la coerenza dell'attività svolta con le finalità istituzionali e statutarie dei vari Enti. Ma vi è anche la necessità di procedere ad opportuni ridimensionamenti e raggruppamenti, nonché di effettuare un opportuno dosaggio dei contributi.

Al deputato Serbandini contesta che i provvedimenti da lui richiamati siano ispirati a considerazioni discriminatorie; essi distinguono soltanto in base all'impegno europeistico delle forze politiche; al deputato Lombardi Riccardo fa osservare come si versi ancora in una situazione di scarsa informazione popolare sulle Comunità europee, ciò che rende benemerita l'attività degli enti interessati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967. ORE 18. — *Presidenza del Presidente* CARIGLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano » (3303).

Il relatore Vedovato si esprime in senso favorevole al provvedimento, dopo aver analizzato l'attività del Centro e dopo aver posto in rilievo i meriti da esso conseguiti sul piano del raccordo con le corrispondenti istituzioni europee, delle informazioni, della promozione di incontri (tribuna economica), delle pubblicazioni, della consulenza, dell'insegnamento, del sostegno a tesi di laurea svolte presso le università italiane.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Tagliaferri, il quale preannunzia l'astensione del suo Gruppo motivandola con scarsa persuasione dell'utilità dell'Ente; Lombardi Riccardo, che preannunzia la sua astensione nella persuasione che l'Ente sia poco più che un doppione e realizzi una insufficiente presenza sul piano politico e culturale; il Sottosegretario Zagari che raccoglie alcune delle indicazioni fornite dai deputati intervenuti in tema di accorpamento, e fornisce assicurazioni in merito all'attività del Centro; nonché il deputato Ferri Mauro che preannuncia il voto favorevole suo e del suo Gruppo per le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva successivamente senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e, con le modificazioni suggerite dalla V Commissione bilancio per perfezionare l'indicazione di copertura, l'articolo 3.

Il disegno di legge n. 3303 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo » (4138).

Il relatore Folchi illustra l'attività del Consiglio, rammentando come esso funzioni quale organo di coordinamento delle varie iniziative europeistiche e quale strumento di propulsione e di stimolo di queste ultime, non senza accennare al fatto che il CIME – in quanto sezione italiana del Movimento Europeo Internazionale – assolve al compito di una partecipazione attiva a tutte le manifestazioni internazionali; raccomanda perciò una sollecita approvazione del provvedimento.

Intervengono nella discussione i deputati Lombardi Riccardo, il quale dichiara che voterà contro il disegno di legge, perché persuaso della scarsa utilità del CIME; Tagliaferri, il quale preannuncia il voto contrario del suo Gruppo per il fatto che il CIME è orientato – a suo avviso – da una ideologia discriminatoria; il relatore Folchi, che conferma il giudizio positivo espresso sull'attività del Consiglio, malgrado gli scarsi mezzi posti a sua disposizione; il Sottosegretario Zagari, il quale afferma che il CIME è l'unica sede dove forze qualificate possono riunirsi per discutere specifici problemi dell'Europa, e il deputato Ferri Mauro che preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, a seguito delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva successivamente gli articoli 1 e 2 del provvedimento con le modificazioni implicate nel parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Il disegno di legge n. 4138 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma » (4139).

Dopo la favorevole relazione del deputato Di Primio che – in sostituzione del relatore Bemporad – rammenta come l'Associazione svolga opera benemerita stimolando l'idea federalista europea tra gli enti locali e salvaguardando gli interessi degli enti locali di fronte a quelli centrali, i deputati Lombardi Riccardo e Tagliaferri preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, in considerazione della meritoria attività svolta dalla Associazione.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, i due articoli del disegno di legge n. 4139 che è, successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale " Hemisfair 1968 ". San Antonio, Texas (SUA) » (4165).

Il Presidente e relatore Cariglia si esprime in senso favorevole al provvedimento, rammentando come esso si riferisca ad una iniziativa destinata ad esaltare la partecipazione italiana al processo d formazione della civiltà americana, e facendo presente come il provvedimento derivi i suoi caratteri di urgenza per il fatto che non è stata consentita – doverosamente – nessuna iniziativa anticipatrice della legge.

Il deputato Vianello prospetta l'atteggiamento contrario del suo Gruppo motivandolo soprattutto con la considerazione che il finanziamento fa capo ai fondi in precedenza destinati all'edilizia scolastica ed universitaria; preannuncia perciò, nel caso non si ottengano

esaurienti assicurazioni al riguardo, la presentazione di formale richiesta di rimessione all'Assemblea.

Dopo interventi dei deputati: Bettiol, che sollecita un organico discorso del Governo sul generale problema della nostra partecipazione a Mostre e Fiere internazionali; Cantalupo, il quale dichiara comunque inammissibile ogni sottrazione di fondi alla scuola per questa finalità; Vedovato, il quale lamenta – esprimendosi a favore del disegno di legge – come troppo spesso la nostra preparazione a Mostre e Fiere internazionali sia affrettata e tardiva; la Commissione accoglie una proposta Ferri Mauro, sostenuta dal deputato Zaccagnini, per un rinvio nell'attesa di reperire ulteriori dati di giudizio sulla copertura finanziaria.

Il Presidente Cariglia rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,25.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 19,25. — *Presidenza del Presidente* CARIGLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 » (3816).

Dopo breve intervento del deputato Di Primio che sostituendosi al relatore Bemporad, illustra le finalità e l'urgenza del provvedimento, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge e conferisce mandato al Relatore stesso di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORCHI: « Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici » (3706).

Dopo breve intervento del relatore Toros, che illustra le finalità del provvedimento, la Commissione accoglie all'unanimità – e con lo assenso del Governo – una proposta formulata dal presentatore Storchi per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3705);

JOTTI LEONILDE ed altri:; « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3900).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e della proposta di legge ed interviene il deputato Martini Maria Eletta che completa il proprio intervento iniziato nella seduta del 5 luglio. Dichiara di essere favorevole all'aumento del limite minimo di età per contrarre matrimonio; ritiene opportuno di rivedere i principî che regolano la libertà del consenso e si sofferma sul problema della separazione dei coniugi con particolare riferimento alle cause di separazione per fatti incolpevoli che ritiene opportuno e necessario introdurre nel nuovo diritto di famiglia. Passa, quindi, ad esaminare i problemi della filiazione legittima concordando sul diritto riconosciuto al figlio di disconocsere la paternità. Affronta il problema dei figli adulterini e dichiara che, mentre è contraria alla soluzione indicata dal gruppo comunista, nella proposta di legge su questa materia, ha molte perplessità per le indicazioni contenute nel disegno di legge. Da ultimo svolge dei brevi accenni sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, sull'abolizione della dote, sulla comunione dei beni. Indipendentemente dalle riserve e dai dubbi espressi ritiene che la approvazione di modifiche alle attuali norme che regolano il diritto di famiglia sarà un elemento positivo in quanto le strutture del codice denunciano una impostazione concettuale da cui è chiaramente escluso il principio della famiglia-comunità.

Prende, quindi, la parola il deputato Pennacchini che condivide gli scopi e gli intenti del disegno di legge, pur sottolineando che con questa sua affermazione si riserva ampia libertà di critica per quanto si attiene alle norme proposte nei vari articoli. Passa ad esaminare alcuni specifici articoli del disegno di legge come l'articolo 3 che tratta dell'indirizzo unitario della famiglia ed esprime delle riserve sul secondo comma. Vede molto problematica, sul piano pratico, la soluzione del ricorso al magistrato da parte dei coniugi nei casi

di contestazione o di contrasti. Muove delle osservazioni al regime patrimoniale dei coniugi e pone delle domande in merito alla sorte della comunione dei beni nei casi di cessazione del vincolo familiare. Ritiene che il legislatore debba soprattutto considerare gli effetti negativi dello scioglimento della comunione nel caso di separazione dei coniugi. Accenna, quindi, al problema successorio del coniuge, alla patria potestà, che esamina in parallelo nella impostazione data a questo istituto dal disegno di legge e dalla proposta comunista, per esaminare quindi gli istituti della dichiarazione di paternità e di maternità naturale.

Conclude confermando la sua adesione al progetto governativo ed auspicando che, attraverso la discussione e gli interventi dei vari colleghi, i singoli articoli possano essere perfezionati.

Prende quindi la parola il deputato Lucifredi che esamina la proposta di legge comunista con ciò completando il proprio intervento iniziato nella seduta del 5 luglio. Mentre dichiara di apprezzare la maggiore area di modifiche che la proposta di legge n. 3900 comprende rispetto al disegno di legge, dissente sulle posizioni di fondo che sono state prese a base dai deputati Iotti Leonilde ed altri per l'impostazione concettuale, giuridica ed ideologica della loro proposta.

Esprime rammarico perché nell'affrontare la riforma del primo libro del codice civile il Governo non abbia inteso la necessità di sentire preventivamente il parere delle università, delle Giurie, della magistratura e ciò in omaggio ad una vecchia ed opportuna tradizione.

Riprendendo l'esame della proposta comunista muove delle critiche ad alcune affermazioni di principio contenute nella relazione per esaminare, poi, l'articolo 8, che tratta dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi, e lo ritiene sodisfacente nella sua formulazione pur dichiarando di preferire quella adottata dal Governo, nel disegno di legge, all'articolo 3 in quanto più completa.

Analizza in parallelo l'istituto del ricorso al magistrato mettendo in evidenza le differenze che intercorrono tra disegno e proposta di legge e riconfermando che egli gradirebbe che, nel prendere le decisioni familiari, fossero intesi tutti i membri della famiglia; esamina l'articolo 10 relativo all'uso del cognome da parte della moglie; l'articolo 14 sulla separazione personale con particolare riguardo ai fatti incolpevoli; l'articolo 24 sui rapporti patrimoniali; l'articolo 34 sul riconoscimento del figlio naturale; l'articolo 47 sulla responsabilità patrimoniale nonché l'articolo 63 sull'esercizio della potestà dei genitori.

Si riserva, nel caso in cui si dovesse entrare nell'esame di merito di ogni singolo articolo, di approfondire e di sviluppare le sue osservazioni. Conclude la disamina del progetto di legge 3900 mettendone in evidenza la opportunità della maggiore estensione dell'area di modifica dei vari istituti della famiglia; precisando il suo dissenso sui criteri ideologici ed informativi; le sue forti perplessità sugli articoli che ha segnalato all'attenzione della Commissione, mentre ritiene che altre norme del provvedimento siano meritevoli di trattazione adeguata.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 23 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (*Parere alla II Commissione*) (1852).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Bosisio e dopo interventi del Presidente Breganze e dei deputati Macchiavelli e Mannironi esprime parere favorevole al disegno di legge, osservando che l'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che viene modificato, sembra dare maggiore certezza e garanzia per molti fini, quali la identificazione del domicilio di soccorso, del domicilio elettorale, di quello fiscale comunale e così via e, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, una più esatta precisazione in merito al foro competente ed alla notifica degli atti dato che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame appare nella sua formulazione di non pratica attuazione e fonte di incertezza.

All'articolo 8, ultimo comma, sotto un profilo della migliore tecnica legislativa, la Sottocommissione, suggerisce di porre i verbi al presente e non anche al futuro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato della*

Repubblica) (*Parere alla II Commissione*) (4187).

La Sottocommissione a seguito della relazione del deputato Macchiavelli e dopo interventi dei deputati Bosisio, Mannironi, Galdo, Reggiani e del Presidente Breganze esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: segnala all'attenzione della Commissione di merito (articolo 11) se sia opportuno che il sovraintendente, che è un funzionario sia pure di grado elevato, venga a far parte di diritto del Consiglio di amministrazione, evidentemente – mancando ogni indicazione contraria – con diritto di voto, soprattutto in considerazione del fatto che anche la sua retribuzione viene decisa dallo stesso Consiglio di amministrazione di cui egli fa parte con poteri deliberanti. Sembra trattarsi di una anomalia che la Sottocommissione suggerisce di correggere.

All'articolo 41, e con riferimento a quanto disposto agli articoli 42 e 43, la Sottocommissione riterrebbe conveniente per una maggiore chiarezza – dato che la Commissione di cui all'articolo 41 ha poteri di qualificazione professionale delle imprese e dato che tale Commissione non è pensabile abbia facoltà discrezionali in quanto la iscrizione nell'elenco avviene in base alla presentazione formale dei titoli – di aggiungere alla fine dell'articolo 41 un comma ove sia specificato che, avverso il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo che rende esecutive le deliberazioni della Commissione di qualificazione è ammesso ricorso, anche per il merito, davanti al Consiglio di Stato.

All'articolo 47 ritiene di suggerire alla Commissione di merito la opportunità di indicare espressamente quali siano le sanzioni previste nel caso di violazione delle norme della presente legge e non anche rinviare ad altre leggi e a successive non individuate modificazioni; ciò naturalmente per una migliore chiarezza ed immediatezza delle disposizioni.

Infine taluni commissari, con valutazione non condivisa da altri, hanno osservato che l'articolo 7 presenta un contenuto non adeguatamente chiaro dal punto di vista giuridico in quanto non si riesce ad intendere – posto che il Teatro della Scala al precedente articolo 6 viene riconosciuto ente autonomo lirico come altri teatri – se il riconoscimento enunciato nel predetto articolo 7 modifichi, accresca o qualifichi diversamente la natura istituzionale del Teatro attribuita nel precedente articolo 6. Hanno, inoltre, osservato che il disposto dell'articolo 7, se posto in relazione con quanto previsto dalla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 21, attribuirebbe *ope legis* una condizione di particolare favore al Teatro della Scala in quanto la « qualità » della produzione artistica, che secondo l'articolo 21 va valutata per la ripartizione del contributo dello Stato, nel caso proprio del Teatro della Scala apparirebbe legislativamente precostituita in quanto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore TEDESCHI: « Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (3459).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Reggiani esprime parere favorevole senza osservazioni.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (*Approvato dal Senato*) (3757) (*Parere alla XII Commissione*);

LENTI ed altri: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati – Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550) (*Parere alla XII Commissione*).

Il deputato Macchiavelli riferisce ampiamente sul disegno e sulla proposta di legge richiamando, particolarmente la attenzione della Sottocommissione sui capi IV (Della responsabilità) e V (Della vigilanza e delle sanzioni) del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Galdo, Reggiani, Bosisio e del Presidente Breganze, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame per una più approfondita valutazione delle norme e delibera di chiedere adeguata proroga per la espressione del parere alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. — Intervengono per il Governo: il Ministro per le Partecipazioni statali, Bo; il Sottosegretario di

Stato alle Partecipazioni statali, Donat Cattin; il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano » (*Parere della VI Commissione*) (4203).

Il relatore De Pascalis illustra ampiamente il disegno di legge ricordando gli avvenimenti che hanno portato alla attuale situazione anomala della SAME, la cui attività viene ad esser per questo motivo notevolmente impedita. In particolare, per quanto riguarda il complesso dell'ex azienda *Il popolo d'Italia*, la cui proprietà è tuttora dell'Amministrazione finanziaria in dipendenza delle complesse vicende anteriori al provvedimento di confisca, la SAME, essendo soltanto affittuaria sia dell'immobile di piazza Cavour che del macchinario tipografico, non può nemmeno smobilitare tale macchinario ormai obsoleto e conseguentemente procedere alla necessaria opera di sostituzione degli impianti.

Esprime pertanto il proprio parere favorevole sul provvedimento in discussione poiché con esso si trasferisce alla SAME la proprietà dell'immobile e dei macchinari indicati. Propone tuttavia un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 tendente ad aggiungere dopo la parola « editoriale » le parole « e tipografica » onde rendere più chiaro e comprensivo il senso della disposizione in questione.

Il deputato Leonardi dichiara che, pur essendo il suo gruppo favorevole alla sostanza del provvedimento, tuttavia da un lato è necessario conoscere quali siano stati i danni causati dalla situazione anomala fino ad oggi esistente, dall'altro auspica che per il futuro situazioni di questo tipo possano essere tempestivamente evitate mediante un controllo preventivo, del quale dovrebbe occuparsi, in seno alla Commissione bilancio, il Comitato per il controllo finanziario. Chiede inoltre perché il disegno di legge non preveda che la SAME venga gestita da uno degli enti di gestione esistenti.

Il deputato Anderlini esprime le proprie perplessità sul primo comma dell'articolo 2 sia perché il passivo ivi considerato non è precisato nel suo ammontare, sia e soprattutto perché l'operazione prospettata in tale disposizione porta a compensare ogni passività risultante dalle passate gestioni con il nuovo apporto patrimoniale.

Presenta perciò un emendamento al primo comma dell'articolo 2, firmato anche dal deputato Barca, tendente a sostituire dopo le parole « verrà » e fino alle parole « beni » la seguente espressione: « aumentato, in seguito alla operazione di cui all'articolo precedente, del valore di stima dei beni sopra menzionati ».

Il deputato Barca, ribadita la esigenza di conoscere le passività prima di approvare il provvedimento, annuncia che il suo gruppo è contrario ad approvare il disegno di legge nel testo originario. Prospetta perciò l'alternativa che la Commissione accolga l'emendamento proposto insieme al deputato Anderlini ovvero che la discussione venga rimessa in Aula.

Il deputato Goehring, pur riconoscendo come il disegno di legge in discussione costituisca un provvedimento ormai inevitabile, concorda sull'opportunità di avere dati sulla situazione di passività prevista dall'articolo 2.

Il deputato Butté, a sua volta, chiede che si possano avere preventivamente dei dati precisi sulla situazione dell'azienda.

Il deputato Belotti esprime l'avviso che la soluzione contenuta nel disegno di legge, pur non essendo perfetta, è, anche in rapporto all'emendamento presentato dai deputati Anderlini e Barca, la meno onerosa e la più celere. Ritiene perciò che il disegno di legge andrebbe approvato, per quanto riguarda l'articolo 2, nel testo originario proposto dal Governo.

Il relatore De Pascalis, replicando agli intervenuti nella discussione, ribadisce l'avviso che il disegno di legge nel suo attuale testo risulti idoneo a risolvere, sotto tutti gli aspetti, la situazione poiché attua due passaggi logici tra loro strettamente coordinati: da un lato, infatti, esso si pone come un provvedimento di sdemanializzazione e dall'altro enuncia il criterio per il risanamento economico definitivo della SAME.

Si dichiara perciò contrario all'emendamento dei deputati Anderlini e Barca e prospetta l'eventualità in via subordinata, qualora la Commissione non ritenesse di approvare l'articolo 2 nell'attuale testo, di proporre, come soluzione di ripiego, un emendamento soppressivo del primo comma dello stesso articolo 2. Conclude, tuttavia, raccomandando l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

Il Ministro per le Partecipazioni Statali Bo, rispondendo alla domanda del deputato Leonardi, non esclude che la SAME passi in futuro sotto la direzione di un ente di gestio-

ne ma allo stesso tempo specifica come, prima di giungere a tale fase, sia necessario sanare la situazione anomala oggi esistente. Dichiara quindi di non condividere i rilievi del deputato Anderlini sul primo comma dell'articolo 2, poiché il meccanismo in tale disposizione previsto, seppure ad una prima lettura possa apparire abbastanza complesso, tuttavia è nella sua sostanza chiaro e tale da evitare equivoci ed incertezze. Per tali motivi non ritiene di accettare l'emendamento proposto dallo stesso deputato Anderlini e dal deputato Barca e raccomanda l'approvazione dell'articolo 2 nel testo originario. Tuttavia, data l'urgenza del provvedimento stesso, qualora la Commissione non ritenesse di accettare l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 2, dichiara di rimettersi in via subordinata alla decisione della Commissione. Accetta, invece, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dal relatore De Pascalis. Per quanto attiene all'esigenza, da più parti prospettata, d'informazione sulle passività alle quali si riferisce il disegno di legge, pur dichiarando di non volersi in alcun modo sottrarre al soddisfacimento di essa, ritiene più opportuno che tale questione venga esaminata dalla Commissione in un'altra seduta.

Successivamente, su proposta del Presidente Orlandi, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore discussione del disegno di legge ad altra seduta onde ottenere maggiori chiarimenti sulla situazione patrimoniale della SAME.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 14 dello Statuto dell'IRI » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I Commissione*) (2794).

Il relatore Barbi illustra il provvedimento spiegandone le ragioni ed in particolare chiarendo come esso costituisca un adeguamento al sistema di controllo della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce direttamente istituito, in applicazione dell'articolo 100 della Costituzione, dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Dopo richiesta del deputato Leonardi, il Ministro Bo chiarisce come tutti gli statuti degli altri enti di gestione risultino già adeguati alla citata legge.

Il disegno di legge che consta di un articolo unico è quindi votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per i lavori pubblici Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4133).

Il relatore Ghio ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di precedenti esami dedicati al provvedimento, nonché la richiesta di rimettere l'esame del disegno di legge nel suo complesso e degli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito all'esame della Commissione in sede plenaria, per ulteriori approfondimenti circa le conseguenze finanziarie implicate; il relatore informa quindi che il Presidente della Commissione lavori pubblici ha comunicato che in quella sede sono stati ritirati, da parte dei proponenti, gli emendamenti agli articoli 1 e 3, sicché l'esame della Commissione bilancio dovrà limitarsi all'emendamento governativo per il concorso dello Stato alle spese per il completamento del Policlinico di Messina.

Il deputato Raucci ritiene che la Commissione bilancio non possa limitarsi ad un puro e semplice riscontro della indicazione di copertura, ma sia altresì chiamata a valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa proposta e quindi ad operare preliminarmente una ricognizione degli edifici demaniali in costruzione e dei mezzi finanziari occorrenti per il loro completamento.

A sua volta, il Sottosegretario Giglia chiarisce che la proposta autorizzazione di spesa di 2 miliardi sarà destinata al completamento degli uffici giudiziari di Udine, nonché della biblioteca statale e di taluni uffici finanziari di Torino. Aggiunge che, in sede di Commissione di merito, il deputato Ripamonti ha consentito a ritirare gli emendamenti da lui proposti a seguito dell'impegno preso dal Ministro dei lavori pubblici di allegare allo stato di previsione della spesa di quel Ministero per il prossimo anno finanziario la situazione in atto degli edifici demaniali, la cui costruzione è in corso di completamento e le prospettive di un piano finanziario per una organica soluzione dei problemi relativi alla edilizia demaniale.

Su proposta del relatore Ghio e dopo che il deputato Raucci, preso atto delle dichiarazioni del Governo, ha dichiarato di non insistere sulle riserve in precedenza avanzate, la Commissione delibera di confermare il parere favorevole già espresso in sede di Comitato pareri il 4 luglio 1967 e di esprimere parere favorevole sull'emendamento governativo relativo al concorso dello Stato nelle spese per il completamento del Policlinico di Messina (articolo 2-*bis*), trasmesso dalla Commissione lavori pubblici in data 6 luglio 1967.

PROPOSTA DI LEGGE:

ISGRÒ e TESAURO: « Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Istituti di Stato con personalità giuridica » (*Parere alla VIII Commissione*) (2943).

Il Presidente Orlandi riassume i termini del precedente esame dedicato alla proposta di legge e ricorda la decisione presa di rinviare la espressione del parere per meglio approfondire la portata reale del provvedimento e le implicazioni di carattere finanziario, anche non immediate, che ne sarebbero potute derivare.

Intervengono nella discussione i deputati Raucci, Maschiella e Leonardi, i quali tutti ribadiscono il proprio atteggiamento contrario nei confronti della iniziativa legislativa, sia per ragioni di merito (il provvedimento avallerebbe la richiesta di analoghi benefici da parte del personale dipendente da altri enti pubblici, e in particolare dagli enti locali la cui esclusione non appare giustificata e la proposta in esame del tutto unilaterale) sia per motivi finanziari (eventualità di oneri futuri, derivanti dall'applicazione del progetto di legge e carenza della individuazione della misura della maggiore spesa implicata); e i deputati Tesauro, Isgrò, Ghio, Belotti, Biasutti e Buttè, i quali manifestano, invece, consenso con la proposta di legge in esame, giacché risultano ampiamente superate talune riserve e perplessità emerse nel corso del precedente dibattito, in quanto la portata del provvedimento risulta contenuta e limitata agli ex dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto nazionale della nutrizione, sicché il relativo, modestissimo onere implicato potrà essere adeguatamente fronteggiato con riduzione di un capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che assicura adeguate disponibilità.

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha confermato il parere favorevole del Governo (con qualche riserva sul merito del provvedimento), su proposta del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'onere dal provvedimento implicato venga fronteggato « con una corrispondente riduzione » (anziché a carico) del richiamato capitolo n. 2355 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario in corso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. — Interviene per il Governo il Ministro per le partecipazioni statali, Bo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) » (*Parere della XII Commissione*) (4202).

Il Presidente Orlandi comunica che il Presidente della Camera non ha accolto la richiesta della Commissione Industria di deferire l'esame del disegno di legge alla competenza congiunta delle due Commissioni V e XII. Comunica altresì che la Commissione Industria intende adire la Giunta del Regolamento per dirimere il proposto conflitto di competenza.

Sulle questioni di procedura implicate dalla richiesta della Commissione Industria, sulla sua tempestività e sul suo fondamento regolamentare si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Barca, Raucci, Anderlini, Lucifredi e Fabbri Francesco.

Prevale l'orientamento di procedere nell'esame di merito del disegno di legge, poiché la questione di competenza risulterebbe sollevata quando i termini per la espressione del parere erano già trascorsi.

Interviene a questo punto la comunicazione che è stata annunciata in Assemblea una richiesta di rimessione in quella sede del disegno di legge, richiesta sottoscritta da un decimo dei membri dell'Assemblea a termini dell'articolo 40, dodicesimo comma, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in

Milano » (*Parere della VI Commissione*) (4203).

Il Presidente Orlandi, non risultando ancora disponibili i dati richiesti dalla Commissione nella seduta mattutina, rinvia l'ulteriore esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Valsecchi e Gioia; per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (3577);

BIMA ed altri: « Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionali per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti » (3627).

La Commissione assume quale testo base il disegno n. 3577 e procede all'esame degli articoli.

Dopo interventi del Relatore Bima e dei deputati Soliano e Trombetta, risulta approvato il seguente emendamento proposto dal Relatore Bima sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge ».

È invece respinto l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Lenti tendente ad aggiungere all'articolo 1, primo comma, dopo le parole « è delegato ad emanare » le parole « di intesa con la Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 ».

All'articolo 2, punto 1), a fronte dell'emendamento soppressivo, Soliano ed altri, risulta approvato il mantenimento del testo.

All'articolo 2, punto 2, risulta respinto il seguente emendamento Soliano ed altri:

Sostituire le parole: « allorché sussistano particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici »con le parole: « purché in località di confine presso transiti terrestri ».

Al punto 4 dell'articolo 2 risulta approvato il seguente emendamento proposto dal Relatore Bima:

Dopo le parole: « per forza maggiore » aggiungere le seguenti: « o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo ».

Sul punto 6 dell'articolo 2 si sviluppa una discussione, cui partecipano i deputati Trombetta, Marzotto, Botta ed il Sottosegretario alle finanze Valsecchi, sul problema della rappresentanza in dogana. I deputati liberali criticano il monopolio della rappresentanza attribuito agli spedizionieri ed il rappresentante del Governo, precisate le differenze tra mandato e rappresentanza, difende il principio della professionalizzazione.

I deputati Trombetta e Marzotto dichiarano di non insistere per la votazione del seguente emendamento sostitutivo del punto 6 dell'articolo 2:

« Stabilire che la rappresentanza del proprietario delle merci per il compimento delle operazioni doganali possa essere conferita a spedizionieri doganali iscritti al relativo albo professionale o a persona di sua fiducia in possesso dei requisiti necessari ».

Risulta quindi approvato, sempre al punto 6 dell'articolo 2, il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Bima:

« e per il proprietario delle merci di conferire la rappresentanza stessa a propri dipendenti muniti della patente di cui al pecedente punto 5 »;

Al punto 8 dell'articolo 2 risultano soppresse le parole « più spiccato » accogliendo un emendamento, in tal senso, frutto della congiunta iniziativa della Commissione giustizia e del Relatore Bima.

A fronte dell'emendamento soppressivo del punto 17 dell'articolo 2 risulta approvato il mantenimento del testo.

Dopo dichiarazioni del deputato Raffaelli sulla portata del parere contrario della I Commissione in ordine all'articolo 3, la Commissione approva il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal relatore Bima:

« Il Governo della Repubblica è ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e

coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziorio stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento ».

L'articolo 4 risulta approvato senza modificazioni.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore per la stesura della relazione per l'Assemblea.

Il deputato Trombetta si riserva la presentazione di una relazione di minoranza.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

DOSI: « Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3235).

Su proposta del Relatore Bima, cui si associa il Governo, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 3235.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Aumento del fondo per il concorso statale degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4082);

LENTI ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4084).

Il deputato Laforgia, in sostituzione del Relatore Tambroni, illustra le proposte di legge tendenti ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi per il credito artigiano. La proposta 4082 prevede 10 miliardi per il 1967 e 1500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972; la proposta 4084 prevede integrazioni per 5 miliardi e mezzo nel 1967 e per 3 miliardi e mezzo per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1971.

In sede di quinta Commissione Bilancio il Governo si è riservato di presentare un emendamento inteso a definire una migliore copertura dei provvedimenti.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli inteso ad accelerare la definizione delle proposte, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente il Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa delle proposte nn. 4082 e 4084.

PROPOSTA DI LEGGE:

CARRA e MENGOZZI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed intepretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Urgenza*) (4085).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra la proposta di legge che estende le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1493, ai locali destinati ad uffici e negozi la cui superficie non ecceda il quarto di quella totale dei piani sopra terra.

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 4085.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi e Gioia; per il tesoro Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3697-*B*)

Il Relatore Bassi riferisce sulla modifica apportata dal Senato sull'articolo 3 del disegno di legge consistente nella menzione esplicita delle materie tessili al fine di non escludere i semi lavorati dalle disposizioni previste dal disegno nel suo complesso.

La Commissione approva senza discussione le modifiche adottate dal Senato e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina dell'ente " Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4196).

Il Relatore Patrini illustra il provvedimento che modifica le strutture dell'antico « Mon-

te vedovile » oggi « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » correlando le corresponsioni di buonuscita e quiescenza di detto personale agli analoghi istituti vigenti per il personale dello Stato.

Il Sottosegretario alle finanze, Gioia precisa che le organizzazioni sindacali pur richiedendo la soppressione del primo comma dell'articolo 16 e degli ultimi due commi dell'articolo 21 sollecitano però la rapida approvazione del provvedimento. Alle concordate modifiche potrà procedersi con successivo intervento legislativo.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli e Castellucci la Commissione delibera di procedere immediatamente alle modifiche preannunciate dal Governo. Risultano soppressi quindi il primo comma dell'articolo 16 e gli ultimi due commi dell'articolo 21 del disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con le modificazioni sopra riferite.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1032-*B*).

Riferisce sulle modifiche adottate dal Senato il proponente Laforgia. Tali modifiche prevedono la partecipazione alla Commissione, citata nel provvedimento, di un rappresentante del Ministero delle finanze.

La Commissione approva quindi senza discussione le modifiche adottate dal Senato e vota a scrutinio segreto la proposta di legge che risulta approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (4195).

Il Presidente Vicentini, nella sua qualità di Relatore, illustra il disegno di legge che semplifica le procedure di abbonamento per gli apparecchi radio a bordo di autoveicoli e autoscafi stabilendo che l'abbonamento stesso venga a corrispondersi congiuntamente alla tassa di circolazione e nei termini e con le modalità per questa stabiliti.

La discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri:; « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione, proseguendo l'esame del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, dopo aver approvato una proposta formulata dal deputato Codignola, intesa ad integrare la lettera *c*) dell'articolo 22-*bis*, approvato nella precedente seduta (alle parole « 30 per cento » si intendono aggiunte le altre: « del personale di ruolo di ogni categoria e la posizione »), di sofferma ad analizzare il Capitolo primo del Titolo quarto, con particolare riguardo all'articolo 24, concernente la classificazione degli insegnamenti.

Dopo interventi dei deputati Rosati, Seroni (il quale non insiste su di un emendamento, presentato unitamente ai deputati Berlinguer Luigi e Scionti, inteso a dividere in due soli gruppi le materie di insegnamento universitario), Codignola, Franceschini, del Presidente e relatore, Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, in accoglimento di un emendamento sostitutivo dell'articolo, presentato dai deputati Rosati, Finocchiaro, Codignola, Franceschini e Magrì, riformulato successivamente su proposta dei deputati Rosati e Codignola (esprimono il loro voto contrario i deputati Valitutti e Seroni), è approvato l'articolo 24 nella seguente formulazione:

ART. 24.

(*Classificazione degli insegnamenti*)

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;

b) insegnamenti propri del corso di laurea o di diploma dell'Università, presso la

quale viene svolto il corso e l'indirizzo, che debbono comunque costituire materia di esame;

c) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a*) sono determinati con i decreti di cui all'articolo 3-*bis* della presente legge.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono stabiliti negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) non potrà rispettivamente superare il 30 per cento e il 30 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire, superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta della competente Facoltà approvata dal Senato Accademico.

Lo studente può seguire uno dei piani di studi, suggeriti dalla Facoltà, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, all'approvazione della Facoltà. Lo studente può proporre che nel suo piano di studi siano anche incluse materie insegnate in altre Facoltà.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

È, quindi, preso in esame l'articolo 25, concernente gli insegnamenti ufficiali e privati nonché i corsi tenuti da professori stranieri.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Seroni (il quale non insiste su di un emendamento inteso a sopprimere, al terzo comma, il riferimento al consenso del Ministro della pubblica istruzione per la validità dei corsi tenuti da professori stranieri), Valitutti, del Presidente e relatore, Ermini e del Sottosegretario Romita, sono accolti alcuni emendamenti Codignola, Rosati, Franceschini, Finocchiaro e Magrì, intesi, rispettivamente, a sopprimere i primi due commi dell'articolo; ad aggiungere, al terzo, un comma che stabilisce il conferimento al professore straniero incarico di insegnamento per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori ordinari di ruolo, nonché un emendamento, presentato all'ultimo comma, inteso a sostituire le parole « in tale caso », con le altre « in ogni caso ».

Su proposta del Presidente e relatore, Ermini è accolto un emendamento al terzo comma, inteso a collocare le parole « previo consenso del Ministro della pubblica istruzione » dopo le altre « Senato accademico », mentre su proposta del Sottosegretario Romita risulta soppresso, nello stesso comma, il riferimento ai professori stranieri che siano stati accolti come visitatori.

L'articolo 25 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

ART. 25.

(*Insegnamenti ufficiali e privati. Corsi tenuti da professori stranieri*)

Con deliberazione della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria.

Con le medesime modalità può essere conferito a professore straniero incarico di insegnamento per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinario.

In ogni caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

Accantonati temporaneamente gli articoli 26, 27 e 28, la Commissione passa ad esaminare il Capitolo terzo del Titolo quarto, concernente le Scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonché i corsi per studenti stranieri, con particolare riferimento all'articolo 29, relativo alla Scuola di perfezionamento e di specializzazione.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Seroni, Valitutti, del Presidente e relatore, Ermini, e del Sottosegretario Romita, in accoglimento di un emendamento presentato dai deputati Codignola, Rosati, Finocchiaro e Franceschini, ulteriormente riformulato su proposta del Sottosegretario Romita (il deputato Seroni non insiste su di un emendamento inteso a non prevedere il carattere di obbligatorietà del numero minimo delle discipline di insegnamento delle Scuole di specializzazione), l'articolo 29 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 29.

(*Scuole di specializzazione*)

L'ordinamento delle Scuole di specializzazione è determinato dagli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'insegnamento presso le Scuole di specializzazione è retribuito in proporzione al numero delle ore previste per ogni disciplina dall'ordinamento della Scuola.

Per le Scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità, sentito il Consiglio nazionale universitario, stabilirà i diversi tipi di Scuole di specializzazione, la durata dei corsi di ciascuna di esse, il numero minimo delle discipline di insegnamento, gli insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame, il numero massimo di iscritti, i tirocini pratici, i criteri per il compenso da corrispondere al direttore e per la determinazione dei contributi dovuti agli iscritti ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle Scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

Successivamente, in accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Codignola, inteso a sopprimere, al primo comma dell'articolo 30, il riferimento ai corsi integrativi per studenti stranieri, istituiti con le finalità di perequare i possibili dislivelli di preparazione derivanti dalle scuole di provenienza, e dopo interventi del Presidente e relatore Ermini e del Sottosegretario Romita, è approvato l'articolo in esame nella seguente formulazione:

ART. 30.

(*Corsi speciali per studenti stranieri*)

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana per studenti stranieri.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno e che intendono successivamente chiedere l'iscrizione.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate, udito il Senato accademico.

Accantonando temporaneamente l'articolo 31, concernente l'istituzione della laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola media, la Commissione prende in esame l'articolo 32, relativo agli Istituti aggregati di educazione fisica.

Il deputato Finocchiaro illustra, in merito, un emendamento inteso a sopprimere l'articolo, affermando che l'emendamento stesso è ispirato a due ordini di ragioni: la incongruità di una norma di tipo settoriale in una legge di modifica del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, e la fluidità della materia che è ancora oggetto di dibattito e di esame critico da parte degli ambienti interessati alla medesima. In ogni caso, a suo avviso, non sarebbe accettabile la istituzionalizzazione di istituti aggregati di educazione fisica, perché attualmente il livello di preparazione non può essere che quello di laurea. Infatti, le prospettive di impiego del personale qualificato nel settore delle scienze motorie sono ampie e notevoli.

Dopo interventi dei deputati: Valitutti, il quale si dichiara contrario all'emendamento perché non risulta essere stato ancora predisposto un provvedimento che colmi il vuoto legislativo esistente in questo settore; Seroni, il quale dichiara di essere in linea di massima favorevole all'emendamento Finocchiaro; Buzzi; del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, la Commissione delibera di rinviare la votazione dell'emendamento in esame alla prossima seduta.

Successivamente, il Presidente Ermini, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Modificato dal Senato*) (3939-*B*).

Il Relatore Rinaldi riferisce favorevolmente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera, ponendo in rilievo che la modifica introdotta all'articolo 15 si ricollega al parere a suo tempo espresso sul disegno di legge dalla Commissione affari costituzionali.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che dichiara di concordare sulle modi-

fiche introdotte dal Senato, ed in particolare su quella apportata all'articolo 15, data l'importanza che si è inteso attribuire al problema che forma oggetto dell'articolo stesso, la Commissione approva le modifiche in questione.

La Commissione delibera quindi di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade » (3710).

Su proposta del Relatore Achilli, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4073).

Il Relatore Achilli riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ponendo in rilievo che con esso si tende a supplire ad alcune carenze esistenti nella legislazione in materia di trasporti a fune.

Dopo l'intervento del deputato Rinaldi, che pur dichiarando di concordare sul disegno di legge, sottolinea l'esigenza di un riordinamento dei servizi preposti alla vigilanza nel settore dei trasporti a fune e raccomanda la emanazione di una nuova legge organica in questa materia; del Relatore Achilli, che rileva l'esigenza, più che del ricorso a nuove leggi, di un continuo aggiornamento della regolamentazione tecnica, e del Sottosegretario de' Cocci, che dichiara di concordare sostanzialmente con le esigenze espresse dal Relatore e dal deputato Rinaldi, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952);

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle dalle medesime calamità » (1242);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione o modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (1577).

Il Relatore Nannini riferisce favorevolmente sul disegno e sulle proposte di legge preannunziando alcuni emendamenti diretti a provvedere in modo analogo anche per i comuni terremotati della regione marchigiana per ovviare ad alcune situazioni di necessità segnalate dal Governo.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che sottolinea l'esigenza dell'approvazione del provvedimento con l'estensione preannunziata dal Relatore in modo da far fronte ai casi più gravi di bisogno riscontrantisi a seguito di eventi calamitosi nelle zone indicate nel disegno di legge e nella regione marchigiana, la Commissione delibera di assumere come testo base della discussione quello del disegno di legge.

Il Presidente propone quindi e la Commissione delibera di sospendere l'esame degli articoli del disegno di legge per sottoporre alla Commissione bilancio il problema della congruità della indicazione dei mezzi di copertura della spesa, dal momento che all'articolo 3 del disegno di legge si fa riferimento a tale proposito al fondo globale relativo all'anno finanziario 1965.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche » (*Ap-*

provato dalla VII Commisione permanente del Senato) (4095).

In assenza del Relatore riferisce sul disegno di legge il Presidente Alessandrini, che sottolinea l'aumentata importanza del movimento cooperativo e la necessità di agevolare l'assunzione degli appalti di opere pubbliche da parte delle cooperative di produzione e lavoro.

Dopo l'intervento del deputato Napolitano Luigi, che raccomanda di dare una interpretazione estensiva alla possibilità richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge della partecipazione alle gare di appalto delle cooperative di produzione e lavoro; del Presidente Alessandrini, che dichiara di concordare sulla esigenza espressa dal deputato Napolitano Luigi, pur ritenendo che la norma da lui indicata non abbia alcun significato innovativo rispetto alle disposizioni attualmente in vigore, e del Sottosegretario de' Cocci, che raccomanda l'approvazione del disegno di legge e dichiara di concordare con quanto detto dal Relatore nella sua replica, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici autorizzati da leggi speciali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4133).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge.

Dopo una breve sospensione della seduta in attesa del parere della V Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo nel corso di una precedente seduta, la Commissione, acquisito detto parere in senso favorevole, approva gli articoli del disegno di legge con il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* MARCHESI. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Natali, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1956 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2812).

La discussione è rinviata in attesa del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina » (2955).

Il Relatore Cavallaro Nicola illustra favorevolmente il provvedimento e la Commissione passa, quindi, alla discussione degli articoli, nella quale intervengono i deputati Alba, Giachini, Macchiavelli, Sinesio, Belci, Santagati, il Relatore e il Ministro Natali..

Gli articoli 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 1 è, invece, approvato con un emendamento, per cui è prevista la istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini anche del porto di Savona.

L'articolo 2 è approvato con la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma, dalle parole: « a cedere a terzi in uso temporaneo... » alla fine.

L'articolo 3 è approvato con la sostituzione dell'ultimo comma con il seguente altro:

« Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili, e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa. Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il funzionamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse. »

L'articolo 5 è approvato con la soppressione della seconda parte della lettera *d*), dalle parole: « con facoltà di sospendere... » alla fine.

L'articolo 6 è approvato con l'inclusione, nel Comitato direttivo, di un rappresentante del comune dove risiede l'azienda e di uno dell'amministrazione provinciale.

L'articolo 8 è approvato con l'aumento, rispettivamente ad otto e cinque, del numero dei membri necessari per la validità delle riunioni del Comitato direttivo in prima e in seconda convocazione.

L'articolo 9 è approvato con l'aggiunta del seguente comma:

« A tal fine il Presidente dell'Azienda deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri ».

L'articolo 19 è approvato con la sostituzione dell'ultimo comma con i seguenti altri:

« Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile alla data di entrata in vigore della presente legge verranno mantenuti in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

Qualora le funzioni svolte dalle Aziende venissero attribuite a nuovi Enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti ».

Il titolo, infine, è integrato come segue: « Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA: « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti » (2981).

La discussione è rinviata ad altra seduta, in attesa dei pareri della II e della XII Commissione, per i quali non sono ancora scaduti i termini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Intervengono il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Restivo ed il Sottosegretario, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO e ARNAUD: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso » (2710).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 13 luglio è stata conclusa la discussione generale, con l'incarico al Relatore di predisporre un nuovo testo della proposta, onde tener conto del parere della Commissione bilancio. Fa presente che, per quanto si riferisce al proporzionale aumento a carico degli enti locali, in tal senso si sono espressi la Regione valdostana e l'Amministrazione provinciale di Torino.

Il Relatore Della Briotta illustra i seguenti articoli, concordati col Governo, sostitutivi del testo della proposta:

ART. 1.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevata da lire 60 milioni a lire 112 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119 ».

ART. 2.

« All'onere di lire 52 milioni per l'anno finanziario 1967 si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti vaiazioni di bilancio ».

I deputati Stella e Bo insistono perché sia garantito il risarcimento dei danni ai coltivatori danneggiati nel Parco.

Posti quindi in votazione i due articoli proposti dal Relatore, sono approvati.

Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara di accettare come raccomandazione un ordine del giorno Bo, Franzo, Stella, Ferraris e Giorgi, col quale si auspica da parte degli enti interessati e del Governo un sollecito studio per avviare a soluzione l'insoluto ed indifferibile problema dei danni ai contadini e del graduale acquisto dei terreni da parte del Parco.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (*Urgenza*) (3931).

Il Presidente ricorda che anche per questo provvedimento il Relatore ha predisposto – limitatamente alla copertura – un emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

L'articolo 1 del provvedimento è approvato nel testo della proposta di legge, che prevede l'aumento da 75 a 125 milioni del contributo per il Parco d'Abruzzo.

L'articolo 2 del provvedimento è approvato invece nel seguente testo, proposto dal Relatore e concordato col Governo.

ART. 2.

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilanci dello Stato la somma di lire 50 milioni prelevandola dallo stanziamento di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa, concernente " spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico ai sensi dell'articolo 1, comma II della legge 29 novembre 1965, n. 1322 ".

All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1967 con l'entrata di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il provvedimento è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRANZO e TRUZZI: « Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 » (4249).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta ebbe inizio la discussione generale.

Il deputato Prearo dichiara che la proposta in discussione rappresenta un fatto positivo, anche perché realizza una solidarietà tra agricoltori e industriali che sarebbe sovente auspicabile per il progresso dell'economia agricola.

Il deputato Magno, dopo aver confermato le critiche già svolte dal suo gruppo al regolamento comunitario ed alla procedura seguita per la sua attuazione, dichiara che la soluzione adottata è contraria agli interessi della nostra bieticoltura, in quanto frena l'espansione del consumo dello zucchero nel nostro Paese. Bisognava, quindi, a suo avviso, chiedere una proroga in sede comunitaria e nel frattempo cercare di intervenire per determinare ulteriori abbassamenti dei costi di produzione. Comunque, non si è ottenuto per lo zucchero il miglior regolamento possibile mentre manca ancora il regolamento settennale già preannunziato.

Illustra quindi la portata degli emendamenti che il gruppo comunista presenta all'articolo 1 e all'articolo 3 del provvedimento.

Il deputato Marras dichiara che per questo regolamento ci si è limitati a partire da dati di fatto, mentre occorreva constatare, per correggerne l'andamento, che il consumo di zucchero in Italia è nettamente inferiore a quello degli altri Paesi. Inoltre, per questo regolamento non si è voluto attuare il metodo della consultazione preventiva del Parlamento. In definitiva, il presente provvedimento è incompleto, perché non affronta i numerosi problemi che graveranno sulle prossime annate agrarie.

Dopo una breve replica del Relatore Franzo, che ricorda l'impegno assunto di concludere nella mattinata l'esame con l'approvazione del provvedimento, il Ministro Restivo dichiara non fondate le critiche che sono state mosse al regolamento. L'Italia in sede comunitaria si presentava in rapporto alla produzione bieticola con una determinata situazione di fatto non solo relativamente ai costi, ma anche agli aspetti quantitativi della produzione.

Ricordata la media della produzione nel quinquennio 1961-66, afferma che la quota attribuita all'Italia ha rappresentato in rapporto a tutto lo svolgimento della trattativa un buon risultato conseguito dalla delegazione italiana. D'altra parte, il Regolamento nel momento in cui entrava in vigore ha trovato una produzione bieticola nel nostro Paese,

il cui incremento è superiore ad ogni previsione.

Conferma in conclusione l'esigenza di dare certezza ai produttori col presente provvedimento la cui articolazione riconosce del tutto valida ed efficace.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 i deputati Magno ed altri presentano un emendamento, che intende sostituire i criteri di ripartizione dei quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere, fissate nel provvedimento, con la indicazione che tale ripartizione dovrà essere fatta tenendo conto « della produzione di zucchero derivante dalla quantità di barbabietole ritirata da ciascuna impresa saccarifera ».

Prendono la parola all'articolo 1 i deputati Ognibene, Avolio, Beccastrini, Gessi Nives, favorevoli all'emendamento, e i deputati Ceruti Carlo, Loreti, e Ferrari Riccardo favorevoli, con diverse motivazioni, al testo del provvedimento.

Posto in votazione, l'emendamento Magno non è accolto e l'articolo è approvato nel testo della proposta di legge.

Anche l'articolo 2 è approvato senza modifiche.

Non sono quindi accolti all'articolo 3 un emendamento Gombi ed altri, che intende fissare quale destinazione debba avere zucchero eccedente a fini assistenziali; un emendamento Gessi Nives ed altri, tendente a fissare l'onere esclusivamente a carico dei produttori; un emendamento Angelini ed altri, che chiede la costituzione accanto al CIP di una Commissione di rappresentanti delle categorie interessate; un emendamento Marras ed altri, che intende fissare per ciascun bieticultore il diritto a conferire l'intera quantità di barbabietole da lui prodotta allo zuccherificio che si sia impegnato a ritirare nei suoi confronti in tutto o in parte la produzione; un articolo aggiuntivo Ognibene ed altri, col quale si intende fissare i compensi ai bieticultori sulla base dell'intiero quantitativo di zucchero estraibile dalle barbabietole, dichiarando nullo ogni patto contrario; ed un ulteriore articolo aggiuntivo Beccastrini ed altri, relativo alla rappresentanza, nelle operazioni di pesatura e prelevamento campioni, dei bieticultori.

Il deputato Beccastrini, in sede di reiezione dell'emendamento Ognibene, annuncia che il suo Gruppo è in procinto di presentare, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge 4249, corredata dal presente numero di firme di un decimo dei componenti dell'Assemblea.

Dopo interventi dei deputati Magno, Truzzi, Ceruti, Carlo ed Avolio, del Relatore Franzo e del Ministro Restivo, il deputato Mengozzi deplora la violazione da parte comunista degli accordi chiaramente raggiunti nella seduta precedente; il deputato Beccastrini dichiara che è tutto l'andamento della discussione che ha indotto il suo Gruppo alla decisione; il deputato Marras, pur denunziando un certo imbarazzo del suo Gruppo, afferma che era inammissibile che una proposta di legge, come quella in discussione, potesse essere varata in commissione senza una modifica, come avrebbe voluto la maggioranza.

Il Presidente afferma che la decisione del rinvio, da lui adottata nella seduta di venerdì, si basava sul constatato impegno di tutti ad approvare a scrutinio segreto il provvedimento nella seduta di stamane, impegno che viene ora violato.

Il deputato Magno presenta l'annunziata richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il Presidente ne prende atto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi » (4202) (*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Merenda illustra favorevolmente il disegno di legge, diretto ad estendere l'attività e le iniziative economiche dell'Ente nazionale idrocarburi a tutte le forme energetiche, compresa quella nucleare, idonee in avvenire a far fronte alle nuove esigenze del nostro Paese nel settore dell'energia. Si dichiara pure favorevole all'articolo 2 volto ad adeguare il termine di chiusura del bilancio dell'ENI alle nuove scadenze fissate dalla legge Curti per il bilancio dello Stato.

Intervengono quindi i deputati: Malfatti Francesco, che considera oscura e pleonastica l'espressione « anche in competizione con terzi » al primo comma dell'articolo 1; Mussa

Ivaldi, il quale, dichiaratosi favorevole allo spirito del disegno di legge, si mostra preoccupato per il non ancora delineato coordinamento sul piano nazionale delle diverse iniziative pubbliche in materia nucleare; Biaggi Nullo, sulla possibilità di collegare la soluzione del problema dei combustibili nucleari all'industria degli impianti, pur non prefigurando per nessuno posizioni di monopolio territoriale o di settore; Ceravolo, che chiede chiarimenti sul significato preciso e sui limiti della espressione « chimica », a suo giudizio, quanto mai generica nel contesto del primo comma dell'articolo 1 e che raccomanda una maggiore autonomia generale per l'ENI, non frenata dalle disposizioni contenute nel secondo comma dello stesso articolo; Biaggi Francantonio, il quale si dichiara contrario al disegno di legge, perché, a suo giudizio, esso deforma l'attività istituzionale dell'ENI verso iniziative pericolosamente dirette a realizzare un monopolio di fatto su tutte le fonti di energia; Dosi, per sostenere che l'estensione delle attività dell'ENI, definita in maniera assai confusa nel provvedimento, sia non solo meglio precisata ma sottoposta strettamente alle direttive degli organi governativi della programmazione; Piccinelli, sui pericoli di parallele e contrastanti iniziative di diversi enti pubblici nel campo nucleare, e sulla migliore definizione dell'indirizzo programmatico generale sui vapori naturali e sul boro per eliminare eventuali futuri contrasti fra ENI ed ENEL; Titomanlio Vittoria, per chiedere i motivi per i quali il disegno di legge è esclusivamente di iniziativa del Ministero delle partecipazioni statali e non pure del Ministero dell'industria.

Sulla base di quest'ultima considerazione, il deputato Dosi presenta formalmente proposta di richiesta di assegnazione del disegno di legge in titolo all'esame congiunto delle Commissioni V (Bilancio) e XII (Industria).

In sede di replica il relatore Merenda, dopo aver ribadito il suo consenso ai criteri ispiratori del provvedimento, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sullo stesso, raccomandando tuttavia alla V Commissione Bilancio di precisare e di meglio definire i limiti dell'attività dell'ENI in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1.

Dopo interventi dei deputati Ceravolo, Mussa Ivaldi Vercelli, Piccinelli e del Presidente Giolitti sulla questione procedurale ed in particolare sul rapporto di competenza fra la V e la XII Commissione, la Commissione approva a maggioranza la proposta del deputato Dosi, diretta a richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione, alle Commissioni riunite V e XII per l'esame congiunto, del provvedimento in esame.

PROPOSTE DI LEGGE:

LUSOLI ed altri: Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Modifiche al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (3157);

SCARLATO ed altri: Nuove norme nel settore della distribuzione dei carburanti (3275);

SANTI ed altri: Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti (3363).

Il Presidente Giolitti comunica con vivo rammarico che il relatore Di Vagno è stato vittima, qualche giorno fa, di un incidente e che è pertanto assente perché ricoverato in ospedale.

Nell'esprimere al deputato Di Vagno i voti beneauguranti della Commissione e suoi personali per un pronto ristabilimento, il Presidente informa la Commissione che lo stesso onorevole Di Vagno è a buon punto nel lavoro di predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

CETRULLO: « Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003);

DURAND DE LA PENNE: « Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale » (1315);

STORTI ed altri:; « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343);

CERVONE ed altri: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1399);

BOTTA e DEMARCHI: « Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale » (1797).

La Commissione ascolta la replica del Sottosegretario Picardi ai deputati intervenuti nel corso della discussione generale: il rappresentante del Governo esprime il suo consenso al testo unificato n. 3 proposto dal relatore Merenda, preannunciando tuttavia ulteriori emendamenti del Governo e nuove formulazioni agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, nonché alle tabelle *B* e *C*.

In particolare, l'articolo 1 è approvato, su proposta dello stesso rappresentante del Governo, nella seguente nuova formulazione:

ART. 1.

« La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita ».

All'articolo 2, i deputati Della Briotta, Biaggi Francantonio e Malfatti Francesco illustrano le ragioni per le quali sostengono la formazione del solo ruolo camerale, senza inopportuni doppioni di natura statale, e, a loro parere, secondo l'ovvia interpretazione da dare al parere della I Commissione Affari costituzionali. Dopo un intervento del deputato Helfer e dopo che il Sottosegretario Picardi ed il relatore Merenda, ribaditi gli argomenti già esposti nel corso della discussione generale, spiegano i motivi per i quali il testo dell'articolo 2 è ancora quanto di meglio può essere elaborato per una sistemazione organica della materia delle carriere, la Commissione, accogliendo alcuni emendamenti dei deputati Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo e Malfatti Francesco, nonché del Governo, approva l'articolo 2 nella seguente nuova formulazione:

ART. 2.

« È istituito il ruolo statale dei segretari generali delle Camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dall'articolo 10.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate ».

All'articolo 3, la Commissione, fatta propria la tesi dei deputati Malfatti Francesco e Biaggi Nullo, di inserire una rappresentanza dei sindacati nella predisposizione del regolamento tipo, approva l'articolo stesso, cui è aggiunto un nuovo terzo comma proposto dal Governo, nella seguente nuova formulazione:

ART. 3.

« Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi Enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale, di cui al comma precedente, sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispon-

denti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il Regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle Giunte camerali, in veste di Consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle Giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 4 senza modificazioni, salvo alcuni miglioramenti di carattere formale, e, successivamente, l'articolo 5 nel testo originale predisposto dal relatore Merenda, testi che qui si riportano di seguito:

ART. 4.

« I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico ».

ART. 5.

« Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 (e delle successive norme integrative e modificative), i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, nonché con la cessazione dal servizio ».

La Commissione, dopo aver accolto emendamenti del Governo al primo comma ed un emendamento del deputato Malfatti Francesco all'ultimo comma dell'articolo 6, respinge un emendamento del gruppo comunista diretto ad aumentare la quota parte di contributo previdenziale a carico degli enti camerali ed approva l'articolo stesso nella seguente nuova formulazione:

ART. 6.

« Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata " Monte Pensioni ", sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del Regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e l'entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonché le procedure per il passaggio al " Monte Pensioni " dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dall'erario dello Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso ».

L'articolo 7, che concerne particolarmente il problema della rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il personale già in quiescenza (oggetto della proposta di legge n. 1797 di iniziativa dei deputati Botta e Demarchi) è approvato nella seguente nuova formulazione, dopo un intervento del deputato Botta contrario ad un emendamento sostitutivo all'ultimo comma presentato dal Governo in ordine ai soggetti su cui far pesare i contributi di rivalutazione, e dopo che su tale emendamento il relatore Merenda si era rimesso alla volontà della Commisisone:

ART. 7.

« Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al « Monte Pensioni » di cui al precedente articolo 6.

Il personale di cui al precedente comma otterrà, come pensione annua, una liquidazione pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza ed in conformità delle norme di cui al precedente articolo 6, determinata secondo il Regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate ».

Accogliendo emendamenti migliorativi del Governo, l'articolo 8 è approvato nel seguente nuovo testo:

ART. 8.

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alle tabelle A, B, C, allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame ».

(*La seduta sospesa alle 13 è ripresa alle 17,15*).

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 9 nel testo predisposto dal relatore Merenda riportato qui di seguito:

ART. 9.

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva, pur se sprovvisto del prescritto titolo di studio, può ottenere il pas-

saggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente articolo 5 per il personale non di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo coma si prescinde dal limite massimo di età ».

Il Sottosegretario Picardi presenta quindi una nuova formulazione degli articoli 10, 11, 12 e 13, che disciplinano le questioni transitorie ed il cosiddetto « ruolo ponte ». In particolare, il nuovo testo dell'articolo 10 presentato dal Governo viene approvato dalla Commissione in una formulazione che assorbe gli emendamenti interamente sostitutivi presentati dai deputati Malfatti Francesco, Biaggi Francantonio e Della Briotta. In seguito ad un intervento del relatore Merenda che propone alcune modificazioni migliorative del testo, l'articolo 10 viene così definitivamente approvato:

ART. 10.

« Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di Segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *A*. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella *A*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di Segretario generale o di Vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 8 ».

Il successivo articolo 11, anch'esso nella nuova formulazione del Governo, viene approvato nel seguente testo dopo che la Commissione ha accolto un ulteriore emendamento migliorativo del relatore Merenda:

ART. 11.

« La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601 è sostituita dalla tabella C, allegata alla presente legge.

I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi.

Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella A, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella C, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonché con la cessazione di appartenenza al ruolo ».

Il successivo articolo 12 viene approvato senza modificazioni nella seguente formulazione proposta dal Governo:

ART. 12.

« La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai concorsi di cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artiginato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriere e siano muniti di laurea ».

Il successivo articolo 13 è pure approvato nel seguente testo predisposto dal Governo, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento soppressivo dello stesso articolo presentato dal deputato Della Briotta:

ART. 13.

« Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i Segretari generali ed i Vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente e quelli che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopraddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonché i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragionerie principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragionerie capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli Enti di provenienza ».

Accogliendo un emendamento interamente sostitutivo presentato dai deputati Marcello Sgarlata e Margherita Bontade, sul quale consentono il rappresentante del Governo ed il Relatore, l'articolo 14 viene approvato nel seguente nuovo testo:

ART. 14.

« È fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge ».

La Commissione approva quindi, su proposta del rappresentante del Governo, la seguente nuova composizione della tabella *A*:

TABELLA *A*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	Coefficienti	Numero posti
Ispettori generali	670	9
Segretario generale	670	91
Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle Camere di commercio.		

Su proposta del relatore Merenda, la Commissione approva la tabella *B* nella seguente nuova composizione:

TABELLA *B*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	Coefficienti
Carriera direttiva:	
Vice segretario generale	550
Capo servizio	500
Capo reparto	402
Vice capo reparto	325
Primo consigliere	271
Consigliere	229
Carriera di concetto:	
Segretario capo o Ragioniere capo	500
Vice segretario capo o Vice ragioniere capo	402
Primo segretario o Primo ragioniere	325
Segretario o Ragioniere	271
Vice segretario o Vice ragioniere	229
Vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto	202
Carriera esecutiva:	
Archivista capo superiore	325
Archivista capo	271
Primo archivista	229
Archivista	202
Applicato	180
Applicato aggiunto	157
Carriera personale ausiliario:	
Agente tecnico superiore	180
Agente tecnico capo	173
Primo agente tecnico	163
Agente tecnico	159
Commesso capo	180
Commesso	173
Usciere capo	159
Usciere	151
Inserviente	142

Sempre su proposta del relatore Merenda, sulla quale il Sottosegretario Picardi si rimette alla volontà della Commissione, la tabella *C* viene approvata nella nuova seguente composizione:

TABELLA *C*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

QUALIFICHE	Equiparate all'ex coefficiente	Numero posti
Ispettore generale	670	11
Direttore capo	500	43
Direttore	402	46
		100

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per dichiarazione di voto sul complesso della legge intervengono quindi i deputati: Malfatti Francesco, a nome del gruppo comunista, che dichiara il voto favorevole del suo gruppo, pur osservando che il testo approvato non è perfettamente adeguato ai suggerimenti indicati nel parere della I Commissione Affari costituzionali e che non si è voluto stabilire in esso il principio dell'intangibilità del trattamento economico per i dipendenti camerali: esprime infine la sua protesta contro il sistema di presentare all'ultimo momento nuovi gruppi di articoli senza che i commissari ne abbiano potuto prendere tempestivamente visione; Biaggi Francantonio, il quale, dichiarandosi favorevole all'approvazione del testo, ricorda l'opportunità di provvedere ad una revisione complessiva della normativa vigente in materia di Camere di commercio, prendendo le mosse dalla proposta di legge liberale presentata *ad hoc* dai deputati Cocco Ortu e Zincone; Dosi, che, in quanto presentatore della proposta di legge n. 1003, si dichiara particolarmente soddisfatto di questa fatica legislativa, la prima, che dopo oltre vent'anni, vede avviato a soluzione il difficile problema dell'ordinamento nelle Camere di commercio; Mussa Ivaldi Vercelli, il quale, annunciando il consenso del gruppo socialista, dichiara che l'attuale testo rappresenta un'accettabile compromesso fra molteplici esigenze.

Dopo che il relatore Merenda ed il Sottosegretario Picardi esprimono a loro volta la loro soddisfazione ed il loro ringraziamento alla Commissione per l'attività svolta e per il risultato conseguito, e dopo che il Presidente Giolitti sottolinea la diligenza e l'intelligenza con cui gli stessi hanno operato a questo fine, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva all'unanimità il testo unificato n. 3 predisposto dal relatore Merenda ed integrato dagli emendamenti del Governo con il nuovo titolo: « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza ».

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Il Presidente Giolitti, nel riaffermare l'intendimento della Commissione di concludere l'*iter* del testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra, comunica che la Commissione stessa ne inizierà la discussione degli articoli nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264. (3489).

Dopo favorevole relazione del deputato Borra, che richiama le argomentazioni già illustrate nella seduta in sede referente del 5 luglio 1967, ed interventi dei deputati Biagini, Veronesi e Cruciani, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che stabilisce il riconoscimento dell'attestato rilasciato al termine dei corsi di addestramento professionale ai fini dell'inquadramento dei lavoratori nella qualifica conseguita, dopo un periodo di tirocinio non superiore a sei mesi.

La proposta di legge successivamente è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

DELLA BRIOTTA ed altri: « Assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (3688);

TOROS ed altri: « Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, di lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri » (4099);

LIZZERO ed altri: « Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia, di lavoratori italiani occupati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (4112).

Il deputato Cengarle illustra le proposte di legge, intese tutte ad estendere l'assistenza di malattia ai familiari, residenti in Italia, degli emigrati italiani in Svizzera e dei lavoratori frontalieri, rilevando come nei confronti di tali soggetti non si sia potuto finora trovare una soluzione favorevole, anche in sede di Convenzione internazionale, per il fatto che non esiste in Svizzera una assicurazione obbligatoria contro le malattie. Di qui la necessità di un provvedimento legislativo idoneo a risolvere tale situazione, che interessa circa 300 mila persone, che si trovano sprovviste della assistenza sanitaria. Rileva poi che le proposte di legge nn. 3688 e 4099 intendono risolvere il problema della copertura dell'onere finanziario, mediante l'intervento dello Stato italiano e di quello svizzero, con una partecipazione dei lavoratori interessati, mentre la proposta di legge n. 4112, esclude qualsiasi contributo da parte dei lavoratori. Fa presente che sull'argomento sono in corso trattative tra i rispettivi governi, e propone la costituzione di un Comitato ristretto per approfondire i termini della questione e per concordare un testo unificato, che dovrebbe essere sottoposto alla Commissione all'immediata ripresa dei lavori dopo le vacanze estive.

I deputati Borra ed Armaroli concordano con il relatore.

Il deputato Lizzero, premesso che l'onere derivante dalla estensione dell'assistenza di malattia dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 miliardi annui, esclude che possa essere richiesto un contributo da parte dei lavoratori sia per motivi di parità con i lavoratori occupati nel territorio nazionale, sia per la difficoltà pratica di riscuotere il contributo stesso fuori del nostro territorio; aderisce comunque alla nomina di un Comitato ristretto.

Il Sottosegretario di Stato Martoni informa che sono in corso trattative tra il Governo italiano e quello svizzero sulla materia in questione, e chiede un rinvio dell'esame allo scopo di avere un quadro completo dell'esito di tali trattative.

La Commissione approva quindi la costituzione di un Comitato ristretto, del quale sono

chiamati a far parte i deputati Cengarle relatore, Gitti, Marotta Vincenzo, Della Briotta, Lizzero e Cruciani.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai publici servizi di trasporto in concessione » (3708);

SCALIA ed altri: « Corresponsione di una 13ª mensilità di pensione agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (212);

GAGLIARDI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 830, riguardante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai publici servizi di trasporto in concessione » (365);

CRUCIANI ed altri: « Concessione di una 13ª mensilità alla categoria dei pensionati autoferrotranvieri ed internavigatori e modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 830 » (751);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità della pensione a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (1257);

CARIOTA FERRARA: « Estensione al personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione della facoltà di riscatto degli anni di studio universitario » (2068);

DARIDA: « Modifica alla legge 1° agosto 1941, n. 1063, in materia di rendite da infortunio sul lavoro per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2675);

SCALIA ed altri: « Modificazioni al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2854);

MAZZONI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 28 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (3020);

MAGNO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (3310).

Il relatore Cengarle, premesso che il Comitato ristretto a suo tempo nominato ha già formulato un testo unificato dei progetti di legge all'esame, sollecita il Governo a sciogliere definitivamente le riserve espresse su tale testo e sulla possibilità di presentare un provvedimento più ampio del disegno di legge n. 3708.

Il Presidente Zanibelli fa presente l'attesa della categoria interessata e richiama l'attenzione sul fatto che i minimi di pensione del Fondo speciale degli autoferrotranvieri sono inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Il Sottosegretario di Stato Martoni chiede un breve rinvio della discussione, facendo presente che dell'argomento si sta occupando una Commissione interministeriale.

Dopo intervento del deputato Biagini che sollecita il Governo a definire la sua posizione, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno e delle proposte di legge all'immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO: « Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (3219);

LUCCHESI ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3504);

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3633);

BRANDI: « Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro » (3649);

CRUCIANI: « Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3654);

MAZZONI ed altri: « Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro » (3668).

Il Relatore Russo Spena fa presente che le proposte di legge, presentate da tutte le parti politiche, intendono risolvere il problema della tenuta dei registri ed altri documenti aziendali, che le vigenti disposizoini prevedono debbano essere conservati nei locali delle aziende stesse.

Il Relatore fa presente l'impossibilità per i consulenti del lavoro di ottemperare a tale prescrizione, che di fatto è già disattesa, e ritiene che con i moderni mezzi di registrazione e di contabilità si possa ovviare ai motivi di principio che all'origine giustificavano le cautele di legge. Nel concludere in favore all'accoglimento delle proposte, propone la nomina di un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge.

Il Sottosegretario di Stato Martoni dichiara di non opporsi ad un approfondimento della materia in sede di Comitato ristretto, ma fa

presente che allo stato il Ministero del lavoro è contrario all'accoglimento delle proposte di legge, ritenendo che debba essere garantita la presenza degli originali dei libri ed altri documenti aziendali nei locali dell'impresa a garanzia dei necessari controlli; fa presente poi che il disegno di legge n. 4169, di recente presentato alla Camera circa l'unificazione della riscossione dei contributi prevede anche nuove norme in materia di registri aziendali.

Il deputato Cruciani dichiara di non condividere le obiezioni del rappresentante del Governo e fa presente che le soluzioni proposte dai provvedimenti all'esame offrono serie garanzie.

La Commissione delibera quindi di rinviare le proposte di legge ad un esame preliminare da parte di un Comitato ristretto che il Presidente si riserva di nominare.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Tognoni sollecita la discussione del disegno di legge n. 3841 del CNEL in materia di orario di lavoro e la presentazione, da parte del Governo, di un provvedimento di proroga del termine stabilito dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di leggi delegate, suggerendo la possibilità di approvare la proroga stessa sulla base di una proposta di legge presentata dal suo gruppo.

Il deputato Sulotto sollecita l'esame delle proposte di legge relative al riconoscimento dei contributi figurativi agli effetti della pensione di anzianità.

Il Presidente Zanibelli si riserva di decidere sulle richieste formulate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente* DE MARIA. — Interviene per il Governo il Sottosegretario alla Sanità, Volpe.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla discplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 10 l'onorevole Capua presenta un emendamento firmato anche dai colleghi De Lorenzo e Pierangeli soppressivo dell'intero articolo dichiarando di non ritenere utile né opportuna la gestione delle farmacie da parte dei comuni per tutti gli inconvenienti che l'esperienza ha dimostrato comportare la gestione di un'azienda da parte di un ente pubblico.

L'onorevole Monasterio propone di sopprimere al primo comma le parole « per metà » e aggiungere al secondo comma le parole « ove non venga esercitato dal Comune », ciò in quanto ritiene che la prelazione prevista dall'articolo in discussione debba essere esercitata su tutte le farmacie e debba avere carattere prioritario rispetto alla prelazione del Comune. Propone di conseguenza la soppressione dei rimanenti commi dell'articolo.

Agli emendamenti Capua e Monasterio si dichiarano contrari gli onorevoli Delfino e Usvardi, il relatore onorevole Barberi e il Sottosegretario Volpe. La Commissione quindi respinge gli emendamenti e approva il testo dell'articolo proposto dal Comitato ristretto accettando la prima delle due soluzioni alternative proposte per il terzo comma. L'emen-

damento soppressivo dei commi dal terzo all'ottavo è dichiarato precluso. Il testo dell'articolo 10 è il seguente:

ART. 10.

Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente un maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante e di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 4, tenendo presente le prelazioni previste al successivo articolo 23 per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'articolo 11 è approvato nel testo del Comitato ristretto dopo che il Presidente ha dichiarato precluso in conseguenza della non approvazione degli emendamenti Monasterio all'articolo 10, un emendamento aggiuntivo Zanti Tondi.

Prima della votazione l'onorevole Monasterio dichiara che la Commissione non ha rispettato gli accordi presi in sede di Comitato ristretto. Replicano l'onorevole Delfino e il relatore. L'articolo 11 è quindi il seguente:

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del Comune o al Presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posti di farmacista direttore.

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'Amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica dell'atto di approvazione; il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

È facoltà dell'amministrazione ospedaliera di affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 con due emendamenti aggiuntivi che hanno lo scopo di chiarire il significato dell'articolo a firma degli onorevoli Capua, De Lorenzo e Pierangeli. Il testo dell'articolo 12 è il seguente:

ART. 12.

Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.

È tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

a) per motivi di salute;

b) per obblighi militari;

c) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) del precedente comma il Medico provinciale, trascorsi tre mesi di malattia, sottoporrà il farmacista a visita medica a seguito della quale fisserà la data di riassunzione della gestione personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria.

Allo scadere di ogni periodo di proroga il Medico provinciale, previa visita medica, potrà concedere una nuova proroga.

La durata complessiva della gestione provvisoria per malattia non potrà superare un periodo continuativo di 5 anni ovvero dei 6 anni per un decennio.

Due periodi di gestione provvisoria agli effetti del periodo massimo previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non interceda un periodo di gestione personale inferiore a tre mesi.

È altresì consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per gravi motivi di famiglia o per ferie annuali.

La discussione sull'articolo 13 è rinviata e la Commissione approva senza discussione nel testo del Comitato ristretto gli articoli 14 e 16. L'articolo 15 è approvato invece con un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Palazzeschi ed altri che esclude dalla decadenza dall'autorizzazione i reati di carattere politico.

Il testo degli articoli è quindi il seguente:

ART. 14.

Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

Il dipendente dello Stato o di un Ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

ART. 15.

La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene deliberata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.

ART. 16.

È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 17,30*).

L'onorevole Capua propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 14 tendente a stabilire che le norme dei commi precedenti si applicano per le titolarità acquisite posteriormente all'entrata in vigore della legge spiegando che vi sono alcun farmacisti titolari di cattedra universitaria ai quali non sarebbe equo togliere la farmacia dopo tanti anni di esercizio.

Il Relatore Barberi si dichiara favorevole a condizione che sia detto esplicitamente che la norma si riferisce ai soli professori universitari. Contrario si dichiara invece l'onorevole Monasterio preoccupato del fatto che il numero degli eventuali beneficiari possa non essere così limitato come ritiene il proponente.

Il Sottosegretario Volpe si rimette alla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Su richiesta dell'onorevole Usvardi la Commissione rinvia la discussione dell'articolo 13 e passa all'esame dell'articolo 17.

Il Presidente fa rilevare che il testo formulato dal Comitato ristretto è sostanzialmente analogo a quello recentemente approvato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge stralcio sulle farmacie rurali e propone di considerare le norme difformi quali emendamenti al testo del Comitato ristretto.

A questo punto l'onorevole Gasco solleva il problema delle farmacie rurali ubicate in località di soggiorno e cura e presenta un emendamento tendente a concedere a queste farmacie il contributo previsto dalla legge. Il relatore Barberi ritiene che non si possa

trattare del problema dell'indennità a queste farmacie se prima non si è risolto quello pregiudiziale della classificazione delle farmacie stesse sollevato dall'emendamento Capua all'articolo 2 che era stato accantonato.

L'onorevole Monasterio riassumendo i termini della discussione svolta sull'articolo 2 ricorda che la Commissione era favorevole alla concessione del contributo a queste farmacie, ma non anche all'estensione degli altri benefici previsti dalla legge pertanto ritiene di poter accertare la tesi Gasco. Altresì favorevole si dichiara il Relatore. L'onorevole Capua acconsente a trasferire il suo emendamento, nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Gasco, dall'articolo 2 all'articolo 17.

Contrario si dichiara invece l'onorevole Buffone.

Al fine poi di consentire una formulazione quanto più possibile precisa dell'emendamento, su proposta dell'onorevole Capua, la Commissione delibera di accogliere il principio secondo il quale le farmacie rurali poste in comuni dichiarati di cura e soggiorno che abbiano una popolazione superiore ai 3 mila abitanti hanno diritto all'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo a condizione che il loro reddito non superi le 960 mila lire annue, rinviando la stesura definitiva dell'emendamento.

Con questa riserva l'articolo 17 è approvato nel testo del Comitato ristretto con l'aggiunta di un comma proposto dal Relatore relativo alla fornitura da parte del comune dei locali per le farmacie rurali e i dispensarî.

Il testo dell'articolo è pertanto il seguente:

ART. 17.

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purché il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base.

Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le Amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 2, i locali idonei.

Gli articoli 18 e 19 sono approvati nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 18.

L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

ART. 19.

I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:

1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti;

2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'articolo 17, un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1° marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farma-

cia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie (o degli altri farmacisti di cui all'articolo 17).

L'articolo 20 è approvato nel testo del Comitato ristretto con una modificazione formale al primo comma e così recita:

ART. 19.

La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore (o incaricato) del dispensario farmaceutico.

La commissione delibera altresì sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalità, ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle località superiori a 3.000 abitanti.

La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanità ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

Sugli articoli 21 e 22 il Relatore propone alcuni emendamenti formali.

Gli emendamenti sono approvati e gli articoli 21 e 22 risultano del seguente tenore:

ART. 21.

L'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80 mila e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.

L'onere dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.

All'articolo 91 lettera *h*) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente numero:

8) somministrazione del contributo a favore delle farmacie rurali.

La decisione della Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.

La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

L'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in un unica rata posticipata a cura del medico provinciale.

Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 17 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 20 viene versato, a cura del medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Per la liquidazione dell'indennità e del contributo previsto dai precedenti commi quinto, sesto e settimo il Ministero della sanità provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

ART. 22.

« Per l'erogazione dell'indennità di residenza a carico dello Stato, dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sarà iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, apposito stanziamento il cui ammontare sarà costituito:

1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352;

2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi di-

ritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluirà ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui ».

Quest'ultimo articolo è approvato con riserva di parere favorevole da parte della Commissione Bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 20 luglio, ore 12.

COMMISSIONI RIUNITE
(I Affari costituzionali e X Trasporti)

Giovedì 20 luglio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sull'istituzione del relativo Consiglio superiore (3416) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: Di Primio, per la I Commissione; Fortini, per la X Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE
(II Affari Interni e XIII Lavoro)

Giovedì 20 luglio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4087);

RICCIO: Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico (61);

ZANIBELLI: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 (3257);

FODERARO: Assistenza in caso di malattia al clero (3407);

— Relatori: Lombardi Ruggero, *per la II Commissione*; Nucci, *per la XIII Commissione* — (*Parere della V Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE
(VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 (*Modificato dalla VI e dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3509-*B*);

— Relatori: Finocchiaro, *per l'VIII Commissione;* Calvetti, *per la IX Commissione.*

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3398-*B*) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

QUINTIERI: Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (552) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

PINTUS: Modifica alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di carriera dei collocatori comunali (3425);

NUCCI e QUINTIERI: Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore (3994) — Relatore: Nucci — (*Parere della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PITZALIS: Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti il personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana che ha optato per la conservazione di tale rapporto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (*Urgenza*) (543) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CAVALLARO FRANCESCO: Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana (*Urgenza*) (667) — *Parere della V e della VI Commissione*).

COCCO MARIA: Disposizioni a favore del personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana (1965) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Colleselli.

Seguito dell'esame della petizione e delle proposte di legge:

PETIZIONE N. 3:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionari, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (*Urgenza*) (1036);

SCALIA: Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti di ruolo delle Amministrazione dello Stato perseguitati politici e razziali (1223).

FINOCCHIARO: Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitrariamente licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista (*Urgenza*) (1317);

GUARIENTO: Adeguatamento delle disposizioni riparatorie emanate a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni danneggiati per motivo politico durante il periodo fascista (3611);

— Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 (*Testo unificato approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4042) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (3939-*B*) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (3946) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MAULINI ed altri: Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Urgenza*) (3598) — Relatore: Dagnino — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877);

— Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);

— Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernente i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura civile sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta;

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta;

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

REGGIANI: Attuazione nuove piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie (3854) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della I Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro (2620) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della XIII Commissione*).

Giovedì 20 luglio, ore 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la co-

struzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965. n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551. emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894) — Relatore; Fabbri Francesco.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62

e 1962-63 (2291) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettute dal personale del servizio metrico (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

Parere sul disegno di legge:

Riconoscimento delle risultanze economiche delle gestioni di ammasso e d'importazione di cereali e di altri prodotti agricoli svolte per cento e nell'interesse dello Stato (4151) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli.

Comitato pareri.

Giovedì 20 luglio, ore 17,30.

Parere sui disegni di legge:

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3398-*B*) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania (4067) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Landi.

Parere sulle proposte di legge:

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Lezzi;

Senatori AJROLDI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4235) — Relatore: Galli;

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4242) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (4082);

LENTI ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 20 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni autovetture e autoscafi (4195) — Relatore: Vicentini — (*Parere della X Commissione*).

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693) — Relatore: Buzzetti — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4234) — Relatore: Vicentini — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (4111).

NAPOLITANO FRANCESCO: Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e la legge 24 ottobre 1966, n. 887, relativa all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (3857);

Relatore: Zugno — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

MATTARELLI GINO ed altri: Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (3325) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IV e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (2225) — Relatore: Bassi — (*Parere della V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Giovedì 20 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (4200) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

MARZOTTO e TAVERNA: Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (1193) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

LIZZERO ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (*Urgenza*) (1263) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (2206) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: De Meo.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (4234) (*Approvato della V Commissione permanente del Senato*);

GORRERI ed altri: Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio (1037);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fornale.

Parere sulle proposte di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (4111) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fornale;

NAPOLITANO FRANCESCO: Norma transitoria intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, reative all'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (3857) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Abate.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

DE MEO e DE LEONARDIS: Modifica ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare (2024) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366,

concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778) — Relatore: Buffone — (*Parere della II Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Giovedì 20 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FRANZO e TRUZZI: Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 (4249) — Relatore: Franzo.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatore SALARI ed altri: Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1778, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4116);

CRUCIANI: Proroga dei benefici per l'olivicoltura (3896);

— Relatore: Radi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4215) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

RADI: Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori (3716) — Relatore: Gerbino.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090) — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) (*Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione*);

— Relatore: Della Briotta.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Giovedì 20 luglio, ore 17.

Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia:

Audizione del dottor Giovanni Agnelli, presidente della FIAT.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Giovedì 20 luglio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — Relatore: Bartole — (*Parere della V Commissione*);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e XIII Commissione*);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345) — Relatore: Bartole;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — Relatore: Barberi — (*Parere della II e XII Commissione*);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883) — Relatore: Barberi — (*Parere della V e XII Commissione*);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 relative alla disciplina del servizio

farmaceutico (898) — Relatore: Barberi — (*Parere della II, IV, V e XIII Commissione*);

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV e XIII Commissione*);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087) — Relatore: Barberi — (*Parere della XII Commissione*);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) — Relatore: Bartole — (*Parere della II Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 4,30 di giovedì 20 luglio 1967.